

L'inattività degli adulti nell'evoluzione del sistema giuridico: la prospettiva del diritto del lavoro

Vincenzo Ferrante (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano); Nicolò Rossi (Università Cattolica del Sacro Cuore – Piacenza)

Il tema dell'inattività delle persone in età adulta non è certo estraneo alla riflessione giuridica, collocandosi però soprattutto ai margini delle più ampie discussioni che si concentrano sugli ostacoli al raggiungimento di una condizione di occupazione generalizzata, come prefigurato dalla Carta costituzionale.

Di ciò, ovviamente, non ci si può stupire, dato che l'orizzonte scientifico entro quale si sviluppa la materia è caratterizzato, com'è evidente, dalla centralità del lavoro e dalla necessità di regolare i problemi che in esso insorgono. Il lavoro costituisce, inoltre, il necessario presupposto concettuale e materiale del sistema pensionistico e delle misure previste dall'ordinamento contro la disoccupazione. Esse infatti tutelano chi, potendo vantare una determinata copertura contributiva, ha perso il lavoro ed è disponibile a tornare a svolgere un'attività professionale, mentre non si rivolgono a coloro che non hanno ancora trovato un'occupazione o non intendono svolgerla (M. Napoli, 2006).

Un simile assetto trova corrispondenza nel quadro valoriale e antropologico sotteso alla Costituzione che, addirittura, individua il fondamento dell'intero ordinamento repubblicano nel lavoro, inteso come sineddoche (pars pro toto) indicativa dell'essere umano (L. Mengoni, 1998). Il termine lavoro viene cioè utilizzato dalla norma costituzionale come espressione della persona, che è assunta a valore giuridico fondamentale, indipendentemente dall'appartenenza a una classe sociale e con prevalenza rispetto alle esigenze della sfera pubblicistica dello Stato.

Ma il riferimento è dato appunto da una "persona che lavora", con la conseguenza che, sebbene il concetto di lavoro si presti a essere inteso in senso ampio (cfr. art. 4, comma 2, Cost.), la considerazione dell'inattività viene confinata ai casi in cui appare giustificata l'impossibilità di lavorare. Così, il diritto "al mantenimento e all'assistenza sociale" è riconosciuto solo in favore del cittadino "inabile al lavoro", laddove ai "lavoratori" sono assicurati "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" in caso di eventi sfavorevoli quali infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria (art. 38 Cost.). Sebbene la cornice concettuale dell'ordinamento sia indubbiamente ispirata dal "principio lavoristico", non sempre si può dire lo stesso dell'esperienza applicativa che ha interessato le regole che compongono il quadro giuridico. Invero, non sono mancate circostanze che hanno fatto emergere un certo divario tra la giustificazione formale di alcuni istituti e gli esiti pratici che essi hanno prodotto nel mondo del

lavoro. Si sono così registrate delle discrepanze tra “l’essere” del diritto vivente e “il dover essere” del sistema giuridico (o, se si preferisce, tra “law in action” e “law in the books”), nelle quali la prassi ha finito per avallare condizioni di inattività non del tutto coerenti con i principi su cui si fonda l’ordinamento.

Il pensiero, in questo caso, si rivolge per esempio all’ampio uso che storicamente ha interessato l’istituto della Cassa integrazione guadagni, con interventi anche “in deroga” alla disciplina generale, che specialmente in passato hanno mantenuto per lungo tempo diversi lavoratori in una situazione di occupazione solo formale. Ma si può pensare anche ai ritardi che hanno caratterizzato la trasposizione della disciplina europea sui licenziamenti collettivi, oppure ad alcune forme di applicazione di tutele pensionistiche.

Il problema, poi, richiede un’apposita riflessione con riferimento alla disciplina del Reddito di cittadinanza, introdotta nel 2019 e successivamente abrogata per effetto di recenti provvedimenti normativi. Nonostante la previsione di condizioni rivolte a favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari, tale disciplina faceva affidamento principalmente sui tradizionali strumenti di politica attiva e, da questo punto di vista, ha finito per accentuare tutti i limiti che essi finora hanno dimostrato.

Partendo da tali considerazioni, la ricerca intende analizzare, con metodo sistematico-giuridico, lo sviluppo delle fonti normative che, per le ragioni a cui sopra si è fatto cenno, si sono poste (o rischiano di porsi) in più stretto contatto con i problemi dell’inattività degli adulti. Nel fare ciò, l’indagine adotta un’impostazione ermeneutica che tiene conto sia delle regole dettate dal legislatore sia dell’esperienza storica in cui esse sono state effettivamente attuate.

L’obiettivo consiste nel tentare di ricavare dall’evoluzione del sistema giuridico delle indicazioni utili per orientare il futuro dibattito e la valutazione dei più recenti interventi normativi.